

TRIBUNALE DI BOLOGNA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati
Dr. Rosario Ziniti - Presidente
Dr. Antonio Costanzo - Giudice rel.
Dr. Cinzia Gamberini - Giudice
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art.710 c.p.c. , promosso

Oggetto: modifica condizioni di separazione

da
 nato a e residente a
 via (avv. Rita Rossi);

nei confronti di
 nata a , residente a
 via (avv.ti Simona Pasquali e Barbara Panzacchi)
 con intervento del

PUBBLICO MINISTERO

Il collegio, esaminati atti e documenti di causa;
viste le memorie depositate integrative il 23 e il 27 giugno 2008;
premessi che

- le parti sono genitori di affidata alla madre in sede di separazione consensuale;
- le parti si sono separate alle condizioni di cui al verbale omologato con decreto

- come pacifico in atti, l'*affectio coniugal*is è venuta meno quando il signor dopo otto anni di matrimonio, nel ha rivelato alla signora di aver preso coscienza del proprio orientamento omosessuale (il ricorrente, in udienza, ha dato atto della vicinanza manifestatagli a suo tempo dalla moglie: <<La signora è stata avvisata quando ho deciso di intraprendere il mio percorso personale e la ringrazio perché mi è stata vicina. La signora ha timori perché disconosce l'argomento legato all'omosessualità>>);

- gli accordi di separazione prevedevano, fra l'altro, l'affidamento della minore alla madre e la facoltà del padre di vederla <<quando lo desideri ed anche tenerla con sé, previo accordo della madre, da stabilire anticipatamente entro congruo termine>> e il riconoscimento del fatto che <<i coniugi si danno fin d'ora reciproco assenso per il passaporto e l'espatrio>>;

osserva quanto segue.

1.

Con ricorso ex art. 710 c.p.c. depositato il 15 maggio 2008 il signor ha chiesto: a) l'applicazione del nuovo regime dell'affidamento c. d. condiviso (art. 155 c.c. come novellato dalla l. n.

54/2006), ferma restando la collocazione della minore presso la madre, b) una nuova (e più ampia) regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre, e c) - in via d'urgenza - la previsione di un periodo di tre settimane anche non consecutive (di cui una nel periodo da trascorrere con la figlia durante le vacanze estive.

Secondo quanto affermato dal ricorrente, la moglie ha progressivamente frapposto ostacoli allo svolgimento della frequentazione tra padre e figlia, accampando scuse per non consegnargli la bambina nei tempi in uso (fine settimana alternati e un mercoledì pomeriggio, anch'esso a settimane alterne).

Il ricorrente ha poi segnalato il problema delle vacanze estive, affermando che la moglie si era nettamente opposta al suo progetto - tempestivamente comunicato - di trascorrere una settimana di ferie (con la figlia sull'isola di Samos (Grecia).

2.

La signora ha chiesto il rigetto del ricorso: da un lato, ha contrastato la richiesta di affidamento condiviso con ampliamento dei tempi di permanenza, adducendo l'inadeguatezza del padre ad occuparsi concretamente ed attivamente della gestione della figlia nella quotidianità e le profonde problematiche personali che avevano investito il ricorrente a fronte della presa di coscienza della sua identità sessuale; dall'altro, si è fermamente opposta alla richiesta relativa alla settimana in vacanza sull'isola di Samos, affermando che quella località, <<notoriamente frequentata quasi esclusivamente da omosessuali, può rappresentare la potenziale realizzazione di tutti i timori della madre [la madre teme che la figlia scopra l'omosessualità del padre senza una graduale ed adeguata preparazione, n.d.r.], in quanto appare il luogo ideale in cui potrebbero manifestarsi eventi ambigui e traumatici per la figlia minore>>, ancora all'oscuro della reale identità sessuale del padre.

La convenuta, pertanto, ha chiesto al Tribunale di disporre che il padre possa tenere con sé la figlia durante le vacanze estive per una sola settimana, con soggiorno in Italia e di mantenere l'attuale regolamentazione dei periodi di permanenza della minore presso il padre.

3.

Personalmente comparsi all'udienza, i genitori di hanno rilasciato le dichiarazioni di cui a verbale.

La convenuta ha affermato: <<Non sono d'accordo alle vacanze sull'isola di Samos perché non conosce la vera realtà sessuale del padre e io non vorrei che mia figlia assistesse a coppie omosessuali che si scambiano tenerezze, lei non è ancora a conoscenza delle cose relative alla sessualità. A me va bene che mia figlia veda di più il padre, non sono mai stata contraria, ma si annoiava. Lui non la sa tenere, quando torna non è cambiata, a volte torna sporca. Lo psicologo che ci ha seguiti come coppia dice che ancora la bambina non è

pronta. La dott.ssa segue i bambini. Io non sono tranquilla perché potrebbe avere un altro trauma legato all'omosessualità, a cose che lei potrebbe vedere. Non ho niente contro gli omosessuali, anche se qualche mese fa ho mandato un messaggio pesante perché ero esasperata, lui mi parlava dei viaggi. Comuniciamo per SMS. Sono contraria all'affidamento condiviso perché lui non si informa, non si interessa. Apprezzo il fatto che il signor ora telefona spesso alla bambina. Sono favorevole ad intraprendere un percorso con mio marito>>.

Il ricorrente ha invece dichiarato che: <<La signora mi ha mandato questa mail, mi ostacola. Io seguo l'igiene di mia figlia. Va bene lo schema di visite ordinarie ma fin d'ora vorrei portarla il lunedì mattina a scuola. Dall'agenzia di viaggi mi è stata consigliata l'isola di Samos, villaggio Viaggi, per famiglie è una vacanza che potrei permettermi. L'isola di Samos non è come l'isola di Mikonos. Si tratta di una località e una struttura alberghiera consoni all'età di La signora è stata avvisata quando ho deciso di intraprendere il mio percorso personale e la ringrazio perché mi è stata vicino. La signora ha timori perché disconosce l'argomento legato all'omosessualità. Il percorso deve essere progressivo supportato da uno psicologo, senza messaggi offensivi a me. Ho avuto un periodo d'analisi col dott. con cui non mi sono trovato bene, avevamo visioni diverse di metodo. Non è vero che io mi disinteresso. E' lei che non mi dà informazioni, ad es. quando si è slogata la caviglia. Sono d'accordo a chiedere di far togliere la foto di del sito, non l'ho messa io. L'anno scorso ho fatto 5 giorni a Lido degli Estensi, è entusiasta all'idea di venire con me una settimana a Samos, ne ha parlato anche a scuola. Vorrei tre settimane non consecutive. Le altre due le potrei fare a casa nella casa di mia sorella a Lido degli Estensi. Forse mia figlia già conosce qualcosa della mia sessualità, compagni di altre classi lo sanno, me lo hanno detto i genitori, i bambini sono cattivi, forse lei è messa al corrente. Non vado a Samos perché frequentata da omosessuali, non lo è, mi ha consigliato un'amica di un'agenzia di viaggi sul villaggio frequentato da famiglie, se la situazione sarà diversa torno a Bologna>>.

4.

La nuova disciplina introdotta dalla l. n. 54/2006 si applica anche quando il procedimento di separazione o divorzio è stato definito (con decreto di omologa o sentenza passato in giudicato) prima della data (16 marzo 2006) di entrata in vigore della novella (cfr. l'art. 155 ter c.c.).

In più occasioni il Tribunale di Bologna si è pronunciato sulle finalità e i presupposti della nuova disciplina dell'affidamento ad entrambi i genitori, osservando, fra l'altro, che la conflittualità tra i genitori non è di per sé ostacolo all'applicazione dell'affidamento condiviso e che tale forma di affidamento tollera una quota di (eventuale) disaccordo tra i genitori, non solo sulle questioni di maggiore importanza (cfr. l'art. 155, 3° co., c.c.), ma a fortiori su quelle relative alla vita di tutti i giorni (v., fra le tante, Trib

Bologna, 10 aprile 2006, n. 800, in *www.minoriefamiglia*, Trib. Bologna, 29 novembre 2006, n. 2727; da ultimo, Trib. Bologna, 15 gennaio 2008, in *Foro it.*, 2008, I, 1682): questo orientamento, seguito dalla prevalente giurisprudenza di merito, è ora ribadito da Cass., sez. I, 18 giugno 2008, n. 16593.

Nel caso di specie non si ravvisano elementi ostativi all'applicazione del regime ordinario di affidamento, stabilito dal legislatore a tutela dell'interesse del minore. Mentre del tutto generiche, o indimostrate, sono le affermazioni circa una presunta inadeguatezza o la mancanza di interesse del padre (al contrario, il padre chiede di poter trascorrere più tempo con la figlia e di avere più informazioni dalla madre e riconosce l'utilità di un percorso <<progressivo, supportato da uno psicologo>> che aiuti i genitori a preparare e informare correttamente la figlia; la stessa madre si dice favorevole a che veda di più il padre), il semplice fatto che uno dei genitori sia omosessuale (v. *l'obiter dictum* contenuto in Trib. Napoli, 28 giugno 2006, in *Giur. merito*, 2007, 178, poi confermata da App. Napoli, 11 aprile 2007, n. 1067, in *Fam. pers. succ.*, 2008, 234 e infine da Cass., sez. I, 18 giugno 2008, n. 16593) non giustifica - e non consente di motivare - la scelta restrittiva dell'affidamento esclusivo (sulle conseguenze dell'applicazione dell'art. 155 bis c.c., cfr. Trib. Bologna 17 aprile 2008, n. 987, in *www.personaedanno.it/cms/data/articoli/010434.aspx?catalog=2* e in *Foro it.*, 2008, I, 1914). D'altronde, la stessa convenuta dichiara di non avere << niente contro gli omosessuali >>. In realtà, nel caso di specie i genitori, che comunicano poco e male (del tutto insufficiente è lo scambio di SMS), non sono ancora riusciti ad affrontare in modo profondo ed efficace la questione relativa ai modi e ai tempi da seguire nel presentare a

il tema dell'omosessualità paterna. Sarà cura di entrambi i genitori quella di attivarsi con l'ausilio di esperti che godano della loro fiducia, senza rimuovere un problema che riguarda in primo luogo proprio la coppia genitoriale e che il semplice trascorrere del tempo non aiuterà a risolvere.

In conclusione, in assenza di contrarie indicazioni, la minore viene affidata ad entrambi i genitori, che dovranno impegnarsi e collaborare responsabilmente nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia, nel rispetto delle esigenze e richieste della minore: in particolare, i genitori concorderanno la linea da tenere per presentare alla figlia il tema dell'identità sessuale del padre. A tal proposito, entrambi i genitori hanno dichiarato la loro disponibilità ad intraprendere un percorso guidato da un esperto: ciò faranno al di fuori del processo, secondo tecniche e modalità incompatibili col controllo giudiziale. Ai fini della presente decisione non vi è pertanto necessità di nominare un consulente tecnico d'ufficio.

5.

Ad avviso del collegio, non vi è motivo per impedire al padre di trascorrere con la figlia una settimana sull'isola di Samos.

Il ricorrente ha fornito chiare e precise indicazioni sulla struttura nella quale egli intende soggiornare con la figlia e che appare del tutto adeguata alle esigenze di una bambina di dieci anni (v. la documentazione agli atti riguardante il villaggio vacanze Village, nel quale sono previste animazioni e minclub per i bambini).

Non vi è alcuna prova che l'isola di Samos costituisca meta privilegiata del turismo omosessuale o che, addirittura, essa sia <<frequentata quasi esclusivamente da omosessuali>> (secondo il ricorrente, la convenuta confonde l'isola di Samos con quella di Mikonos).

Ad ogni modo, non appare pregiudizievole per la minore passare una settimana di vacanza al mare col padre in un villaggio per famiglie. Al contrario, una diversa decisione priverebbe la minore di una gradevole occasione e si risolverebbe in un ingiusto sacrificio. In realtà, la madre contesta la meta scelta dal padre e nella memoria autorizzata propone soggiorni alternativi (a Djerba, a Sharm, a Minorca) sempre organizzati da viaggi. Il Tribunale, però, non ha motivo - in assenza di pregiudizio per la figlia - di imporre al padre una località di vacanza diversa da quella prescelta.

Sarà cura del padre (a Samos come a Bologna o in altri luoghi) quella di rispettare le esigenze e i diritti della figlia, di condurla in ambienti e di garantirle orari e stili di vita adeguati alla sua età. In altri termini, quella di assumere pienamente la responsabilità genitoriale, compito cui è chiamato alla pari della madre.

Per altro verso, che ha ormai dieci anni, potrà abituarsi gradualmente a trascorrere periodi più lunghi col padre. E' opportuno pertanto che nell'estate 2008 il padre tenga con sé la figlia solo per due settimane non consecutive: una, nel periodo dal 2008 (che padre e figlia potranno trascorrere nel villaggio dell'isola di Samos); l'altra, in periodo da stabilire previo accordo con la madre, da trascorrere a Bologna o in altra località vicina (il ricorrente ha accennato alla possibilità di un soggiorno nei lidi ferraresi, presso la casa della sorella). Dal 2009 il periodo estivo col padre sarà di tre settimane non consecutive.

6.

Quanto ai tempi di permanenza, è opportuno predisporre una regolamentazione di base, cui i genitori si atterranno salvo diverso accordo: sul punto si rimanda al dispositivo.

Non si ravvisano apprezzabili motivi che precludano al padre di accompagnare la figlia il lunedì mattina a scuola dopo aver trascorso con lei il fine settimana (secondo la convenuta, ciò potrebbe avvenire solo una volta terminato il ciclo della scuola primaria: tale richiesta è priva di una adeguata motivazione e non trova riscontro nell'orientamento seguito dal Tribunale di Bologna).

7.

Le peculiarità del caso concreto portano a ravvisare giusti motivi per

compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale e nei contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 710 c.p.c. presentato da

- affida ad entrambi i genitori la figlia minore che manterrà la residenza abituale presso la madre;
 - dispone, salvo diverso accordo tra i genitori, la seguente regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre:
 - il padre terrà con sé la figlia
 - a) a settimane alterne, dal sabato mattina alle 10,30 fino al lunedì mattina, quando riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre, nei periodi di vacanza scolastiche);
 - b) nell'altra settimana, un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi nel mercoledì dalle 16,30 all'uscita da scuola fino al mattino successivo, quando riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre nei periodi di vacanze scolastiche);
 - c) dal 2009, tre settimane non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 15 aprile di ogni anno;
 - d) sei giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno con la madre i giorni di Natale, della Vigilia e di Capodanno;
 - e) tre giorni nel periodo pasquale, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua;
 - dispone che nell'estate 2008 il padre tenga con sé la figlia due settimane non consecutive, la prima delle quali (.....) nell'isola di Sarnos con soggiorno presso il villaggio turistico indicato;
 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
 - dichiara immediatamente esecutivo il presente decreto
- Si comunichi a mezzo fax.
Bologna, 7 luglio 2008

Il giudice est.
Antonio Costanzo

Il presidente
Rosario Ziniti



Deposito + Cancellate

15 LUG. 2008

L'ASSISTENTE
Dra. Francesca

si comunica al Sig. Procuratore della Repubblica sede a. sens. dell'art. 740 C.P.C. Bologna, 15 LUG. 2008

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE
Drosi Francesco